

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957

(53^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche » (1622) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 696, 697, 698
AZARA	690, 697
CEMMI	688, 689, 690
DE PIETRO, relatore	686, 688, 689, 690, 691, 693, 695, 696, 697, 698
GAVINA	690
LEONE	697
MAGLIANO	689
NACUCCHI	688, 690, 696, 697
NATALI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	686, 687, 688, 689, 693, 696, 697
PANNULLO	697
PAPALIA	695, 696
PICCHIOTTI	690, 696, 697
PIEGARI	688
ROMANO	688, 689, 690, 693, 696

« Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1642) (D'iniziativa del deputato De Maria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	699, 700, 701, 702
AZARA	701

CEMMI	Pag. 700, 701
GIARDINA	702
LEONE	701
MAGLIANO	701, 702
PICCHIOTTI, relatore	700, 701, 702
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	701, 702

« Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (1719) (D'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	698, 699
AZARA	699
PANNULLO, relatore	699

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Piegari, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Roffi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Natali e per la grazia e la giustizia Scalfaro, nonché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche » (1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PIETRO, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge sottoposta al nostro esame non richiede una lunga esposizione dell'argomento, ancorchè tratti una materia particolarmente complessa.

Non v'è dubbio che fosse indispensabile provvedere adeguatamente, con disposizioni legislative precise, alla certezza del diritto nella industria del cinematografo, che acquista una sempre più rilevante importanza.

A tale scopo, occorre regolare la funzione del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche: e a questo la legge in esame attende.

La relazione governativa avverte opportunamente che « le linee fondamentali del disegno di legge si ispirano alle norme dettate dal Codice civile in materia di trascrizione »: pertanto precipuo compito della Commissione sarà — a parere del relatore — l'esame della corrispondenza delle norme dettate in questa legge ai principi generali fissati dal Codice in questo istituto.

E il relatore non esita ad affermare che il disegno di legge risponde a tale intento; le norme del codice sono esattamente osservate e adattate alla specie, sì da rendere del tutto superfluo — come nella relazione governativa si avverte — un regolamento di esecuzione. Il che, attesa la particolarità della materia trattata, si giustifica pienamente, poichè sarebbe stato difficile cogliere il punto di distinzione tra la norma legislativa e quella regolamentare di esecuzione.

Pertanto il relatore — essendo il disegno di legge demandato in sede deliberante — ritiene di doversi astenere da un esame delle particolari disposizioni, poichè stima che sia preferibile rimandare eventuali osservazioni alla successiva discussione, nel corso della lettura degli articoli, appunto perchè conferma

il punto di vista già espresso in ordine alla redazione del disegno di legge.

Crede, invece, opportuno sottoporre in anticipo, al giudizio della Commissione, una osservazione relativa alle sanzioni penali comminate nel Capo III, articolo 17, commi 5 e 6.

Si premette che, a parere del relatore, le predette sanzioni, dettate in questa legge speciale, sono giustificate — indipendentemente da quelle comminate dalla legge comune — dalla gravità degli atti previsti.

Però sembra al relatore che l'azione del debitore il quale deteriori o distrugga il negativo o le copie destinate all'utilizzazione dell'opera cinematografica non possa essere equiparata a quella del debitore che distrae proventi e contributi; l'intensità del dolo è ben maggiore nel primo caso, e presumibilmente ben più gravi le conseguenze dannose: sicchè — a parere del relatore — dovrebbero distinguere la sanzione o aggravandola nel primo caso, o attenuandola nel secondo.

Sul sesto comma si osserva: sembra evidente che il progetto voglia punire penalmente il fatto del debitore che ometta di rendere, o renda irregolarmente il conto previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale figura *autonoma* di reato; in tal caso, sarebbe, a giudizio del relatore, impropria la dizione: « salvo che il fatto costituisca reato *più grave* ». Quel fatto costituisce il reato previsto da questa legge, e la sanzione comminata lo esaurisce.

Presumibilmente, il progetto vuole — nel comma in esame — riferirsi al concorso di reati: in questo caso, la formula « salvo che » è superflua.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero fare una dichiarazione preliminare. Questo disegno di legge è stato preparato dagli uffici della proprietà artistica, letteraria e scientifica che non sono uffici della Direzione generale dello spettacolo, ma sono dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. Si sono tenute presenti le varie osservazioni fatte dagli interessati e dalla Direzione generale dello spettacolo, e pertanto il Governo ha presentato un provvedimento di legge che, partendo dalla materia specifica « spettacolo », si è cercato di coordinare con il parere dei Ministeri interes-

sati, cioè il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero delle finanze.

Aderisco in linea di massima alla relazione del senatore De Pietro, riservandomi soltanto di sottoporre all'attenzione della Commissione alcune modifiche di forma, e non di sostanza, in relazione a particolari esigenze prospettate dalle categorie più interessate a questo disegno di legge, che dà la certezza del diritto in un campo particolarmente delicato della competenza della Direzione generale dello spettacolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

DEL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

Art. 1.

Istituzione e conservazione del registro.

È istituito un pubblico registro per l'iscrizione delle opere cinematografiche destinate alla pubblica proiezione in Italia e per la trascrizione degli atti indicati nel Capo II di questa legge. Esso sostituisce il registro istituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, e modificato dalle leggi 2 ottobre 1940, n. 1491, e 17 agosto 1941, n. 1131.

Il registro è tenuto, a norma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), presso la sede di questa in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 2.

Iscrizione delle opere già prodotte.

Possono essere iscritte nel pubblico registro le opere cinematografiche prodotte in Italia o

altrimenti considerate nazionali dalla legislazione italiana e le opere straniere da utilizzare in Italia.

L'iscrizione può essere chiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa.

Colui che domanda la iscrizione di un'opera cinematografica deve presentare all'ufficio competente una nota in carta bollata, in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome, il nome e la paternità, o la ditta, ragione o denominazione sociale del richiedente, nonchè la sua residenza o sede sociale;

2) il titolo, provvisorio o definitivo, della opera cinematografica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, col quale l'opera è stata posta o è destinata ad essere posta in circolazione in Italia;

3) il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale dell'impresa produttrice e la sua sede, se l'iscrizione non è richiesta dalla impresa stessa;

4) il nome o pseudonimo degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica, del direttore artistico (regista) e degli interpreti principali, in quanto risultino nella intitolazione della pellicola cinematografica;

5) la lunghezza ed il formato della detta pellicola.

La suddetta nota deve essere corredata da un certificato comprovante l'avvenuto deposito dell'opera cinematografica presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica o da un documento della pubblica Amministrazione o da atto notorio comprovante l'esistenza dell'opera di cui si chiede l'iscrizione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'articolo 2 il Governo fa presente che, susseguentemente alla presentazione al Senato di questo provvedimento di legge, si è venuto affermando, in seguito ad accordi internazionali, l'istituto della coproduzione cinematografica tra case italiane e case stra-

niere. Vi sono infatti accordi internazionali con la Francia, con la Germania e recentemente con la Spagna. Pertanto sembrerebbe opportuno che in questo articolo venisse regolamentata e richiamata anche questa nuova forma di attività cinematografica che non era prevista. Propongo, a tal fine, di aggiungere al numero 3) dell'articolo 2 dopo le parole « dalla impresa stessa; » le parole « per i film di coproduzione con l'estero dovranno anche essere indicati i nominativi dei coproduttori esteri, le nazionalità oltre quella italiana che il film assume e le percentuali di partecipazione dei coproduttori esteri ».

DE PIETRO, *relatore*. Non ho nulla da osservare in merito a questo emendamento.

CEMMI. Il testo del disegno di legge parla di « facoltà » di iscrizione delle opere. Ora io domando se la facoltà non contraddica le ragioni che hanno consigliato di equiparare questa materia alla trascrizione degli atti che riguardano i beni immobili e non annulli la certezza del diritto, che deve essere assoluta in un campo così delicato.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per dare ragione di questa facoltà è necessario tener presente le modalità di produzione dei film e debbo dire che nemmeno io sono particolarmente competente in questa materia. La facoltà è stabilita per un motivo fondamentale e sostanziale: l'iscrizione al pubblico registro cinematografico avviene per dare determinate garanzie a determinati compartecipi o finanziatori di film. In qualche caso può darsi che il produttore non abbia bisogno di operazioni finanziarie per produrre il film, di guisa che, in questo caso, non vi è necessità di iscrivere l'opera nel pubblico registro cinematografico.

ROMANO. A me pare che l'osservazione fatta dal collega Cemmi sia esatta, perchè lo spirito informatore del disegno di legge è non soltanto quello di stabilire la certezza del diritto, ma anche di dare un carattere di realtà a questo diritto. Se si rimane nel campo della facoltà a me sembra che si svuoti il contenuto del disegno di legge. Quindi, da un pun-

to di vista pratico e di concretezza, bisognerebbe rendere obbligatoria questa iscrizione.

PIEGARI. È stato detto che il presente disegno di legge vuole trasferire in questo campo le norme che sono contenute nel Codice civile per la trascrizione degli atti. Se è così, la trascrizione nel Codice civile è stabilita a difesa degli interessi dei privati, dei terzi; ma è obbligatoria in quanto è anche interesse dello Stato di seguire determinati passaggi o determinate situazioni. Ora qui c'è un interesse dello Stato o soltanto un interesse di privati?

PRESIDENTE. C'è anche l'interesse dello Stato.

ROMANO. Il registro ha carattere pubblicitico e non soltanto privatistico.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'iscrizione dell'opera cinematografica nel pubblico registro è obbligatoria ai fini della proiezione in pubblico, cioè ogni opera cinematografica per essere proiettata in pubblico deve essere iscritta nel pubblico registro cinematografico mediante denuncia all'inizio della lavorazione. L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce infatti che « le opere per le quali le imprese nazionali produttrici denuncino preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio della lavorazione... possono essere iscritte nel pubblico registro... », ma l'articolo 6 dice che se non vi è la iscrizione nel pubblico registro cinematografico l'opera non può essere proiettata in Italia.

NACUCCHI. Il disegno di legge deve essere redatto diversamente perchè leggendo alcuni articoli constatiamo che è sancita una facoltà di iscrizione nel pubblico registro cinematografico, la quale tende alla tutela del nome del film e non dei rapporti commerciali, i quali vengono regolati dall'articolo 7, che stabilisce una serie di atti, riguardanti il film, che debbono essere trascritti per legge, come la cessione, il diritto di ipoteca sul film da parte di finanziatori ecc. Ora, se si stabilisce agli articoli 1 e 2 « possono essere iscritte » evidente-

mente si fa un obbligo al produttore del film, come non lo si fa con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Debbo chiarire che l'articolo 6 stabilisce l'obbligatorietà della iscrizione nel pubblico registro cinematografico per la proiezione di film al pubblico in Italia, ma può darsi anche il caso di film prodotti in Italia per essere proiettati all'estero. Per questi casi vi è la facoltà dell'iscrizione nel pubblico registro cinematografico e non si può fare obbligo di iscrizione.

MAGLIANO. A mio avviso, la facoltà dell'iscrizione si riferisce piuttosto agli autori del film, che alla libertà di iniziativa per la registrazione.

DE PIETRO, *relatore*. Volevo fare osservare alla Commissione che questo disegno di legge come tutte le leggi si distingue per l'intitolazione dei vari capi. Il capo primo dice « Del pubblico registro cinematografico ».

Nei primi sei articoli del disegno di legge è trattata l'iscrizione delle opere nel pubblico registro cinematografico; il tema della trascrizione nel registro, che è quello che più interessa questa Commissione, è regolato dal Capo II. Quindi è chiaro che all'istituto della trascrizione si giunge dopo che siano state compiute le formalità della iscrizione nel registro.

Il disegno di legge è molto chiaro dal punto di vista del suo schema, ed a mio parere non si può criticare.

In secondo luogo, questa facoltà, che si riferisce piuttosto agli autori, come dice il senatore Magliano, che alla libertà di iniziativa per la registrazione, non ha nulla a che fare con l'obbligo della trascrizione, perchè, quando l'atto è stato iscritto nel registro cinematografico, per i diritti dei terzi — che sono prevalentemente garantiti dalla trascrizione — la trascrizione diventa obbligatoria: « Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione nel pubblico registro cinematografico ecc. ecc. ». Quindi, quando entriamo nel campo dei rapporti che danno luogo alla trascrizione, ve-

diamo che l'istituto della trascrizione è stato esattamente regolato; questa è la mia opinione. Perciò insisto affinché l'articolo resti così come è formulato.

PRESIDENTE. In conclusione, il relatore è contrario alla sostituzione della facoltà con l'obbligo.

ROMANO. Se si accetta l'interpretazione data dal collega Magliano, nulla da obiettare. Ma devo precisare, come ha detto anche il senatore De Pietro, che i casi previsti con i numeri da 1 a 13 dell'articolo 7, Capo II, sono tutti atti derivativi, che presuppongono l'atto principale della iscrizione. Ora, se è obbligatoria la trascrizione di questi atti derivativi, si presuppone che debba essere obbligatoria anche l'iscrizione.

Quindi, se siamo d'accordo con l'interpretazione data dal senatore Magliano, l'articolo può rimanere nel testo originario, chiarendo questo punto così come abbiamo fatto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La relazione che accompagna il disegno di legge, dice esattamente così: « Il Capo I (articoli da 1 a 6) tratta della istituzione del pubblico registro e della iscrizione in esso delle opere cinematografiche. È contemplata l'iscrizione delle opere già prodotte e di quelle da produrre, delle opere straniere, quando siano destinate ad essere pubblicamente proiettate in Italia. Sono specificate le modalità della domanda di iscrizione e i documenti necessari per ottenerla ».

Quindi, è evidente che il « può » ha riferimento alle modalità concrete attraverso le quali si procede all'iscrizione.

PRESIDENTE. Personalmente, sono d'accordo con il parere dei senatori De Pietro e Magliano. Senatore Cemmi, ella insiste nella sua proposta di modifica?

CEMMI. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane pertanto, su questo articolo, l'emendamento proposto dal Governo che è del seguente tenore: al numero 3), dopo le

parole « dalla impresa stessa; », aggiungere le altre « per i film di coproduzione con l'estero dovranno anche essere indicati i nominativi dei coproduttori esteri, le nazionalità oltre quella italiana che il film assume e le percentuali di partecipazione dei coproduttori esteri ».

DE PIETRO, *relatore*. Sono indifferente al fatto che l'emendamento venga o meno accolto, perchè a mio avviso si tratta di una materia nella quale la nostra Commissione non ha alcuna competenza. Se il Governo crede che questa esigenza debba essere tenuta presente, non ho nulla da obiettare.

PICCHIOTTI. Domando, a questo proposito, se la presente discussione trovi la sua sede più opportuna nella nostra Commissione, in quanto vi sono degli apprezzamenti tecnici e dei risultati tecnici sui quali noi non abbiamo alcuna informazione.

ROMANO. Il disegno di legge regola « trascrizioni », espropriazioni » ecc., materie che fanno parte della nostra competenza.

DE PIETRO, *relatore*. Sono stati richiesti i pareri della 5^a e della 1^a Commissione. I disegni di legge presentati, come questo, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea generale, non sarebbero di competenza di questa Commissione, trattando materie che la 2^a Commissione non conosce nelle sue strutture tecniche; ma l'essenza di questo provvedimento, per quanto si riferisce all'iscrizione nel registro, soprattutto rispetto all'istituto della trascrizione, non può non essere considerata di competenza di questa Commissione.

Quindi, sono di opinione che la Presidenza del Senato si sia opportunamente regolata inviando questo provvedimento alla nostra Commissione in sede deliberante, salvo, naturalmente, le riserve sulla parte tecnica, per la quale il Governo potrà fornirci i necessari ragguagli.

GAVINA. Il disegno di legge, per una gran parte, è di competenza della nostra Commissione; nulla vieta però che noi, ad un certo punto, possiamo sospendere la deliberazione su

determinati argomenti tecnici e chiedere il parere della 1^a Commissione, che ancora manca, in modo di conoscere tutti quegli elementi tecnici che è bene esaminare prima di decidere.

AZARA. Sono della stessa opinione del collega De Pietro. Questo è un disegno di legge che per quattro quinti è di competenza tecnico giuridica e per un solo quinto può essere di competenza di altre Commissioni. Ma nei riguardi di questo quinto sono stati chiesti due pareri di altre Commissioni; non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione, è però presente l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Abbiamo quindi gli elementi di giudizio necessari per manifestare la nostra opinione.

NACUCCHI. Mi sembra opportuno inserire un'altra modifica all'articolo 2, sopprimendo al punto 1, le parole « e la paternità », avendo già votato una legge in proposito.

DE PIETRO, *relatore*. Non mi sembra si possa, a tale riguardo, invocare quella legge, la quale si riferisce agli atti rilasciati dagli uffici pubblici, o che devono comunque essere considerati pubblici, come la certificazione dell'esistenza di una determinata persona. Nel presente articolo, invece, non si tratta di atti rilasciati da un ufficio pubblico: colui il quale domanda qualcosa non può essere privato del diritto di denunciare la sua paternità.

CEMMI. Vorrei anche precisare, in aggiunta a quanto ha osservato l'onorevole relatore, che quella legge non è entrata ancora in vigore per gli atti dei pubblici registri, per gli atti notarili e per gli atti soggetti a trascrizione, in attesa dei regolamenti che verranno poi o, più probabilmente, non verranno mai: poiché io sono convinto che la paternità, per gli atti pubblici per cui è prescritta, non potrà mai essere soppressa senza gravi conseguenze.

PRESIDENTE. Senatore Nacucchi, presenta un emendamento formale?

NACUCCHI. No; ho fatto una semplice osservazione.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

53ª SEDUTA (27 febbraio 1957)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, mette ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo al punto 3 del terzo comma, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 3.

Iscrizione delle opere da produrre.

Possono essere iscritte nel pubblico registro anche le opere cinematografiche da produrre, purchè il richiedente dichiari nella nota di iscrizione che si tratta di opera da realizzare in Italia anche parzialmente o da considerare nazionale, ne indichi il titolo, ancorchè provvisorio, l'autore o gli autori del soggetto e il produttore, e depositi una copia del soggetto. L'iscrizione può essere chiesta da coloro che sono interessati alla produzione dell'opera. Non potrà farsi luogo all'iscrizione di opere da produrre se il richiedente non domandi contemporaneamente, a norma dell'articolo 7 del Capo II, la trascrizione di uno degli atti relativi alle opere stesse. Nel caso che la richiesta sia fatta dal produttore, e sempre che questi non sia l'autore dell'opera originaria, dovrà anche esser presentato un certificato da cui risulti l'avvenuta registrazione presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del contratto di cessione del soggetto o dell'opera originaria (anche in opzione), da cui il film è tratto.

Il titolo dell'opera può essere successivamente variato mediante annotazione a margine dell'iscrizione.

Le iscrizioni e le trascrizioni relative ad opere da produrre perdono la loro efficacia qualora non sia annotata, entro il termine di tre anni dall'iscrizione, l'ultimazione dell'opera.

L'annotazione che l'opera è stata ultimata è eseguita a richiesta della persona che ottenne l'iscrizione del film, oppure del produttore, o di chiunque abbia trascritto a proprio favore nel pubblico registro un atto relativo all'opera ancora da produrre. La domanda deve essere

corredata da uno dei documenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che sia idoneo a dimostrare l'avvenuta ultimazione dell'opera e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi menzionati dal precedente articolo 2 e non compresi nella nota di iscrizione.

Le eventuali variazioni non pregiudicano la efficacia delle trascrizioni già eseguite.

Anche su questo articolo il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo, consequenziale a quello approvato poco fa. Ne do lettura:

« Per i film di coproduzione con l'estero dovrà anche indicarsi tale qualità e gli altri elementi previsti dalla seconda parte del punto 3) dell'articolo 2 ».

DE PIETRO, *relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Disposizioni comuni ai due articoli precedenti.

L'ufficio del pubblico registro, riportati in questo i dati della nota di iscrizione, trattiene uno dei due esemplari della nota stessa, e restituisce l'altro esemplare al richiedente con la menzione della eseguita iscrizione, indicandone la data ed il numero d'ordine.

(È approvato).

Art. 5.

Denuncia di inizio di lavorazione.

Le opere cinematografiche per le quali le imprese nazionali produttrici denuncino preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'inizio della lavorazione, a norma e per gli effetti delle leggi relative alle provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale, possono essere iscritte nel pub-

blico registro sulla base dei dati risultanti da una copia di tale denuncia dichiarata conforme all'originale dalla predetta Presidenza. In questo caso, qualora l'opera sia iscritta prima della sua ultimazione, non si applica il secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 6.

Nulla osta di proiezione in pubblico.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film non può essere rilasciato se il richiedente non presenta all'ufficio competente la documentazione dell'avvenuta iscrizione del film nel pubblico registro cinematografico. Questa disposizione non si applica per la proiezione dei film di attualità e dei cortometraggi pubblicitari.

(È approvato).

CAPO II

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD OPERE ISCRITTE NEL REGISTRO

Sezione I.

ATTI DA TRASCRIVERE E NORME E MODALITÀ DELLA TRASCRIZIONE.

Art. 7.

Atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione nel pubblico registro cinematografico:

1) gli atti, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, anche mediante la cessione di beni prevista dagli articoli 1977 e seguenti del Codice civile, ad eccezione dei contratti aventi per oggetto la concessione del solo diritto di proiezione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;

2) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono contratti in esclusiva di distribu-

zione dell'opera cinematografica, comunque configurati, per una durata non inferiore ad un anno, e anche se limitati nello spazio;

3) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono contratti in esclusiva di noleggio, comunque configurati, per una durata non inferiore ad un anno, e anche se limitati nello spazio;

4) gli atti che costituiscono, modificano, trasferiscono od estinguono diritti di usufrutto o di uso sui diritti sopra indicati;

5) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono la comunione dei diritti stessi ed i contratti di società e di associazione mediante i quali è conferito il godimento di essi, nonché gli atti di divisione con le relative domande e provvedimenti giudiziari di cui agli articoli 2646 e 2685 del Codice civile, in quanto applicabili;

6) gli atti di transazione e di rinuncia relativi ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

7) gli atti che costituiscono, modificano od estinguono il pegno sui diritti stessi;

8) le domande giudiziali che hanno per oggetto l'accertamento, la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti, indicati nei precedenti numeri, oppure l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revoca di atti o contratti, indicati nei precedenti numeri; le sentenze passate in giudicato, di accoglimento e di rigetto, ed i provvedimenti che dichiarino l'estinzione del processo;

9) gli atti di pignoramento o di sequestro dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica e gli atti e provvedimenti che ne modifichino l'estensione o ne estinguano la efficacia;

10) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o della procedura di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica;

11) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del Codice civile, se riguardano diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche;

12) i decreti di espropriazione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera cinematografica per motivi d'interesse generale;

13) gli atti e i provvedimenti indicati nei numeri da 1 a 11 di questo articolo, i quali abbiano per oggetto i proventi dello sfruttamento commerciale dell'opera cinematografica oppure i contributi statali od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori di opere cinematografiche nazionali, a norma delle leggi relative alle provvidenze in favore della cinematografia nazionale.

ROMANO. Vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole Sottosegretario. In più punti dell'articolo si trova la seguente dizione « per una durata non inferiore ad un anno ». Ora, poichè ci si riferisce a determinati articoli del Codice civile, ove non è previsto questo limite, vorrei sapere quale sia la ragione di tale disposizione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questa limitazione è dovuta alla brevità di durata dell'utilizzazione delle opere cinematografiche.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Nota di trascrizione.

Chi domanda la trascrizione di uno degli atti contemplati dall'articolo precedente deve presentare all'ufficio del pubblico registro cinematografico una nota in doppio originale, da lui sottoscritta, nella quale devono essere indicati, oltre il titolo, anche se provvisorio, dell'opera cinematografica già iscritta nel registro, gli elementi essenziali dell'atto di cui è chiesta la trascrizione; deve essere osservato, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 2659 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 9.

Trascrizione e conservazione dei titoli.

L'ufficio del pubblico registro cinematografico, riconosciuta la regolarità formale della no-

ta di trascrizione e dei relativi documenti, nonchè la corrispondenza tra la nota stessa e gli elementi essenziali dell'atto da trascrivere, deve riportare immediatamente il contenuto della nota nella parte del registro a ciò riservata, in ordine cronologico, di seguito alla iscrizione del film, o dei film, cui l'atto si riferisce. Per ogni trascrizione debbono essere indicati il giorno e l'ora della presentazione della domanda, il numero d'ordine sotto il quale la trascrizione è stata effettuata ed i documenti che corredano la domanda stessa.

In caso di contestazione, l'ufficio procede ad un'annotazione provvisoria, indicata come tale nel registro, la quale decade, e deve quindi essere cancellata, se entro trenta giorni il richiedente non provvede a mettere in regola la domanda di trascrizione od a convenire la Società italiana degli autori ed editori dinanzi al Tribunale di Roma per la definizione della controversia. Della avvenuta regolarizzazione della domanda di trascrizione o dell'atto di citazione, l'ufficio farà menzione nel registro cinematografico.

Messa in regola la domanda di trascrizione od accolta con sentenza passata in giudicato la domanda giudiziale, la trascrizione è eseguita con effetto dalla data dell'annotazione provvisoria.

Le disposizioni di questo articolo si osservano anche, in quanto applicabili, per le domande di iscrizione previste nel Capo I.

(È approvato).

Art. 10.

Richiamo di disposizioni del Codice civile.

Si applicano alla trascrizione disciplinata da questa legge le disposizioni degli articoli 2665, 2666, 2667, 2669, 2670 e 2671 del Codice civile.

Si farà luogo ad annotazione in margine alla trascrizione di un precedente atto o alla cancellazione di una precedente trascrizione nei casi e nei modi previsti dal Codice civile in tema di trascrizione immobiliare.

DE PIETRO, *relatore*. Ho controllato tutti gli articoli richiamati e sono esatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.
(È approvato).

Sezione II.

EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE.

Art. 11.

Effetti della trascrizione in generale.

Gli effetti della trascrizione dei singoli atti indicati nel precedente articolo 7 sono regolati dalle norme del Codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente Capo ed i Capì III e IV di questa legge.

(È approvato).

Art. 12.

Effetti della trascrizione rispetto alla cessione dei proventi.

La cessione dei proventi che derivano dalla utilizzazione economica di un'opera cinematografica non ha effetto, nei confronti dei terzi, che dal momento in cui il trasferimento è trascritto nel pubblico registro cinematografico.

Nonostante la trascrizione, il debitore è liberato se paga al cedente, quando provi di avere ignorato, senza sua colpa, l'avvenuta cessione.

(È approvato).

Art. 13.

Effetti della trascrizione del pegno e degli atti di pignoramento e di sequestro.

Gli effetti della trascrizione del pegno e degli atti di pignoramento e di sequestro sono regolati dalle disposizioni del Capo III e del Capo IV.

(È approvato).

CAPO III

COSTITUZIONE DEL PEGNO
E SUOI EFFETTI

Art. 14.

Costituzione del pegno.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, anche se questa non sia ancora prodotta, possono formare oggetto di pegno nel loro complesso ovvero anche limitatamente ai singoli diritti, proventi e contributi.

Il negativo dell'opera non può formare oggetto di pegno se non unitamente al pegno dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica nel loro complesso.

Il titolo costitutivo del pegno deve risultare da atto scritto ma la prelazione derivante dal pegno ha luogo soltanto con la trascrizione dell'atto nel pubblico registro cinematografico.

(È approvato).

Art. 15.

Durata del pegno.

La trascrizione del pegno produce i suoi effetti sino a sei anni dalla sua data, e può essere rinnovata, prima della scadenza, per il quinquennio successivo alla scadenza stessa.

(È approvato).

Art. 16.

Effetti del pegno - Prelazione per il credito di interessi.

Il pegno segue l'opera cinematografica presso qualunque successivo titolare di diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa, e il creditore pignoratizio, salvo che siano stati contrattualmente limitati gli effetti del pegno, ha diritto di farsi pagare con prelazione sui ricavati dalla cessione dei diritti sul negativo dell'opera, sui proventi comunque derivanti dalla utilizzazione economica di tale opera e

sugli eventuali contributi spettanti per legge al produttore del film.

La prelazione ha luogo anche per gli interessi limitatamente alle due annate anteriori ed a quella in corso alla data del pignoramento, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo, inoltre, per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, sino alla data della vendita.

(È approvato).

Art. 17.

Effetti sull'oggetto del pegno

Dalla data della trascrizione del pegno il debitore è tenuto ad esercitare i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, che formano oggetto del pegno, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il debitore è tenuto, altresì, a rendere, al termine di ogni semestre, il conto dei proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera stessa e degli eventuali contributi, a lui spettanti per legge.

Il creditore, anche prima che sia scaduto il termine per il soddisfacimento del suo credito, salvo che sia diversamente convenuto, può richiedere, con atto notificato al debitore ed ai suoi aventi causa, che i proventi e contributi siano pagati direttamente a lui, fino alla concorrenza di quanto a lui spetti per spese ed interessi od anche a riduzione od estinzione del suo credito.

Le parti possono convenire, con atto scritto, che gli obblighi suddetti vengano limitati ad una parte dei beni dati in pegno. Tale atto viene annotato nel pubblico registro cinematografico ed ha effetto dalla data dell'annotazione.

Il debitore che deteriora o distrugge il negativo o le copie destinate all'utilizzazione dell'opera cinematografica, ovvero distrae i proventi e contributi sopra indicati, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a tre milioni.

Il debitore che omette di rendere il conto previsto nel secondo comma di questo articolo o lo renda irregolarmente è punito con l'arre-

sto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire centomila a un milione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

PAPALIA. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore De Pietro nella sua relazione. In questo articolo mi sembra che effettivamente ci sia una differenza sostanziale tra il fatto di colui che distrae i proventi e contributi senza distruggere la fonte dalla quale derivano proventi e contributi, e il fatto di colui che invece distrugge o deteriora il negativo o le copie.

Pertanto proporrei di tener ferma la dizione originaria per la seconda fattispecie e di dire per la prima ipotesi: « Con la stessa pena, diminuita fino a due terzi, è punito chi distrae i proventi e contributi sopra indicati ».

Per quel che riguarda invece l'ultimo inciso non sarei d'accordo con il relatore che lo vuole sopprimere: io intendo invece che debba rimanere perchè vi si prospetta l'ipotesi della mancata contabilizzazione per commettere un delitto alla stregua dell'articolo 216 della legge fallimentare.

DE PIETRO, *relatore*. Non è detto che ogni qualvolta una persona non renda esattamente un conto o ometta di renderlo, abbia commesso un reato: è in questo caso specifico che sorge la figura del reato relativo all'industria cinematografica.

A questo proposito nella mia relazione ho specificato: « Sul sesto comma si osserva: sembra evidente che la legge voglia punire penalmente il fatto del debitore che ometta di rendere, o renda irregolarmente il conto previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale figura autonoma di reato; in tal caso, sarebbe, a giudizio del relatore, impropria la dizione: "salvo che il fatto costituisca reato più grave". Quel fatto costituisce il reato previsto da questa legge, e la sanzione comminata lo esaurisce. Presumibilmente, il progetto vuole — nel comma in esame — riferirsi ai concorsi di reati: in questo caso, la formula "salvo che" è superflua ».

Il fatto specifico previsto da questo disegno di legge, cioè a dire quel fatto che è esaurito dalla sanzione comminata da questo disegno

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

53ª SEDUTA (27 febbraio 1957)

di legge, può concorrere con un altro fatto qualunque, che può essere una truffa, ma allora non si ha un reato più grave, ma un altro reato che concorre.

PAPALIA. Vorrei osservare, inoltre, che la pena della reclusione da tre mesi a due anni è una misura nuova. Pertanto, ci si potrebbe regolare come per le altre figure di reato e dire «fino a due anni».

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo, nella sostanza, con l'emendamento proposto; però mi sembra eccessiva la diminuzione della pena per chi distrugga questi proventi e contributi, che molte volte sono dello Stato.

PICCHIOTTI. Comunque, non mi sembra opportuno stabilire il minimo di pena in tre mesi; io lascerei alla discrezionalità del magistrato la decisione.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, metto ai voti i primi quattro commi dell'articolo 17.

(Sono approvati).

Passiamo ora al quinto comma.

DE PIETRO, *relatore*. Formulerei la prima parte del quinto comma in questi termini: « Il debitore che deteriora o distrugge il negativo o le copie destinate all'utilizzazione dell'opera cinematografica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire trecentomila a tre milioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

DE PIETRO, *relatore*. Per la seconda parte del quinto comma la formulazione dovrebbe essere la seguente: « Con la stessa pena, diminuita fino alla metà, è punito il debitore che distrae i proventi e contributi sopra indicati ».

PAPALIA. Non insisto nel mio emendamento e aderisco a questa nuova formulazione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei osservare che la distrazione di proventi e contributi nel caso in discussione, dal punto di vista del danno che viene prodotto agli altri, è particolarmente grave, perchè i proventi e i contributi vengono dati dallo Stato e i premi che vengono garantiti sono molto elevati.

Pertanto il Governo gradirebbe che l'attenuazione, per questa seconda ipotesi di reato, fosse fino ad un terzo, non fino alla metà.

DE PIETRO, *relatore*. Sono d'accordo. Per tanto l'emendamento si potrebbe così formulare: « Il debitore che distrae i proventi e contributi sopra indicati è punito con le stesse pene diminuite fino ad un terzo ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, per il quale il relatore propone di sopprimere l'inciso finale, cioè le parole: « salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

NACUCCHI. Ritengo che sia eccessivo procedere alla punizione di un debitore senza la richiesta del creditore pignoratorio. Si tratta di rapporti di indole privata e può darsi che il creditore non abbia alcun interesse alla punizione del debitore. In tal caso, non vi deve essere azione pubblica.

ROMANO. Dato che la pena prevista è per una contravvenzione, voglio precisare che non si può richiedere la querela di parte.

DE PIETRO, *relatore*. L'osservazione del senatore Romano è esattissima. Infatti quando nel sesto comma si dice: « Il debitore che omette di rendere il conto previsto nel secondo comma... » non si fa altro che contemplare il caso di una contravvenzione, ed allora è chiaro che la querela di parte, cioè a dire l'interesse del creditore ad agire per i suoi diritti, non ha nulla a che fare con la previsione del comma sesto, il quale punisce per il fatto di avere ommesso di fare ciò a cui la legge obbliga

NACUCCHI. Qui ci troviamo di fronte ad un debitore e ad uno o più creditori pignorati; il fatto che vi sia un sussidio governativo non muta la situazione. Noi dobbiamo garantire il creditore e dargli tutte le possibilità di azione civile e penale, ma se il creditore ritiene che non sia il caso di perseguire il suo debitore, per il solo fatto che abbia omesso di rendere il conto o lo abbia reso irregolarmente, ciò deve essere possibile.

Questo è il mio concetto, sicchè penso ci debba essere sempre un impulso da parte del creditore per punire il debitore che non abbia adempiuto a queste formalità.

AZARA. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Nacucchi, avrei compreso la richiesta di querela di parte se gli interessi fossero stati privati, ma qui ci si dimentica che ci sono contributi dello Stato; e, se vi è interesse dello Stato, non vi è bisogno di querela di parte per procedere. Inoltre, potrebbe accadere che creditore e debitore si mettessero d'accordo ai danni dello Stato.

LEONE. Si tratta evidentemente di un reato perseguibile con azione pubblica, perchè è l'interesse pubblico che viene ad essere colpito.

PANNULLO. Poichè nella prima parte di questo articolo si è fatto un obbligo tassativo al debitore di rendere il conto dei proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera e dagli eventuali contributi a lui spettanti per legge, è naturale che, se il debitore viene meno a questo obbligo, deve rispondere di un reato contravvenzionale.

DE PIETRO, *relatore*. L'obbligo di rendere il conto è indipendente dal fatto del soddisfacimento del credito, quindi sono nettamente contrario all'opinione del senatore Nacucchi.

NACUCCHI. Il contributo dello Stato deve esser valutato fino ad un certo punto, perchè altrimenti si dovrebbe fare obbligo a tutti coloro che ricevono un contributo dello Stato di presentare un conto esatto ogni sei mesi.

Se non esiste questo obbligo per tutti, non si può costringere a questo solo il debitore.

Questa è la ragione per cui mi sembra opportuna la querela di parte.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono completamente solidale col parere espresso dall'onorevole relatore, e pertanto sono contrario all'emendamento, anche per la considerazione che stiamo esaminando una legge che istituisce un pubblico registro, cioè un istituto pubblico. Giustamente il senatore De Pietro ha tenuto a rilevare che tutto il funzionamento, la sistematica di questo istituto è regolata per il suo buon fine. Abbiamo stabilito un adempimento cui è tenuto il debitore; è logica conseguenza il fatto che, se questo adempimento non viene assolto, il debitore sia sottoposto ad una pena.

PICCHIOTTI. Per armonia con il comma precedente, sarebbe opportuno anche per questo comma non stabilire il minimo di pena ma dire semplicemente: « arresto fino ad un anno ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Nacucchi che tende a sostituire alle parole « è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire centomila a un milione » le altre « è punito a querela di parte con la multa sino ad un milione », emendamento non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Picchiotti, che tende a sostituire alle parole « è punito con l'arresto da un mese ad un anno » le altre « è punito con l'arresto fino ad un anno », emendamento accettato dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole relatore propone, infine, di sopprimere, sempre nell'ultimo comma, le parole « salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 18.

Privilegi.

I privilegi, eccettuati quelli previsti dagli articoli 2755 e 2756 del Codice civile e quelli a favore dello Stato per eventuali diritti di dogana, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignoratizio.

(È approvato).

Art. 19.

Inadempimento delle obbligazioni del debitore pignoratizio.

Se il debitore non adempie le proprie obbligazioni, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 2796 e seguenti del Codice civile.

(È approvato).

Art. 20.

Decadenza dal termine.

Il debitore pignoratizio decade dal beneficio del termine cui fosse sottoposto l'adempimento della propria obbligazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1186 del Codice civile, anche nel caso che l'opera cinematografica non venga, per qualsiasi motivo, ultimata e proiettata entro il termine contrattualmente stabilito o, in mancanza di tale termine, entro un anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo del pegno.

(È approvato).

Propongo che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rinviato ad altra seduta, anche perchè il rappresentante del Governo mi informa che ha intenzione di proporre un emendamento all'articolo 34, emendamento che il Ministro Andreotti sta studiando.

DE PIETRO, *relatore*. Poichè l'emendamento che presenterà il ministro Andreotti ha ca-

rattere finanziario, penso che sia opportuno, appena presentato, trasmetterlo alla Commissione finanze e tesoro per il parere.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni in contrario, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (1719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana viene abrogato e sostituito dal seguente:

« La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito.

« La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

« La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprchè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

« In caso di scioglimento di matrimonio, ancorchè pronunciato all'estero e non reso esecutivo in Italia, ritorna cittadina, se risieda nel territorio dello Stato o vi rientri, e dichiarati in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

« Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel territorio della Repubblica protratta oltre un biennio dallo scioglimento del

matrimonio, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto ».

PANNULLO, *relatore*. Onorevoli senatori, nel nostro vigente ordinamento giuridico le norme concernenti l'acquisto e la perdita della cittadinanza sono dettate dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, secondo la quale la donna maritata, anche se separata, assume la cittadinanza del marito e la donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana e in caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina quante volte risieda in territorio italiano o vi rientri e dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana. Prescrivendo poi l'articolo 149 del Codice civile che il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, è evidente che la donna cittadina maritata ad uno straniero non può riottenere la cittadinanza d'origine se non dopo la morte del marito. A temperare la asprezza di siffatta rigorosa prescrizione, le nostre Corti d'appello delibavano fino al 1950 le sentenze straniere di scioglimento del matrimonio e le rendevano esecutive in Italia, sicchè diventava possibile per le cittadine italiane tornare in Italia e riacquistare la cittadinanza d'origine. Ma, a seguito della legge 30 luglio 1950, n. 534, anche tale possibilità venne meno, dal momento che si diede al pubblico ministero la facoltà di impugnare le sentenze di scioglimento matrimoniale e dal momento che la nostra Magistratura si orientò verso il principio, costantemente seguito, di non delibare le sentenze straniere di scioglimento del matrimonio.

Ne derivarono così conseguenze gravissime nei riguardi delle donne già cittadine italiane che, pur rientrate nel nostro territorio, non poterono più riacquistare la cittadinanza. Tali casi divennero numerosi e frequenti specialmente nel periodo bellico, in cui i matrimoni con stranieri riuscirono tutt'altro che felici. Avvenne pertanto che moltissime donne rientrate in Italia furono e sono tuttora considerate straniere nella propria terra, proibendosi loro di rifarsi una vita nuova col lavoro e con possibili occupazioni. A correggere e ad impedire così inique situazioni mira il disegno di legge in esame, che non tanto risolve casi de-

licati e pietosi quanto attua una esigenza di giustizia e di equità profondamente sentita. Il disegno, infatti, riconoscendo alle sentenze straniere di scioglimento di matrimonio il solo effetto di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana, non compromette per nulla la disciplina dell'istituto matrimoniale riconosciuta dal nostro vigente ordinamento giuridico. Si ha quindi la certezza che voi, onorevoli senatori, vorrete dare al disegno di legge il vostro voto favorevole.

AZARA. Chiedo, insieme ai senatori Magliano, Romano Antonio, De Pietro e Pelizzo, che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il progetto di legge n. 1719 sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

Il suo esame proseguirà, pertanto, in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1642) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta della settimana scorsa è stato da noi approvato l'articolo 1. Passiamo alla discussione degli articoli successivi.

Art. 2.

È ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito re-

golamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

(È approvato).

Art. 3.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso.

(È approvato).

Art. 4.

La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione.

Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8, 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'Istituto universitario o del primario dell'Ospedale, o del capo del reparto ospedaliero, ove si verificò il decesso; ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.

PICCHIOTTI, *relatore*. Ho già osservato come in Francia si è snellita questa procedura, con la garanzia della certezza della morte. Questo articolo 4 contiene una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

(È approvato).

ART. 6.

Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte, o di sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale.

È consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione.

Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

CEMMI. Per quanto riguarda il secondo comma non riesco a rendermi conto del significato della limitazione di un solo prelievo da ciascun cadavere perchè, ad esempio, si potrebbero ottenere due cornee utilizzabili dal medesimo cadavere. E lo scopo di questa legge è quello di risanare dei malati...

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

53ª SEDUTA (27 febbraio 1957)

PICCHIOTTI, *relatore*. Voglio spiegare perchè è consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere. Siccome il medico che richiede il cadavere sa già a quale scopo deve essere fatto il prelievo, deve indicare quale parte del corpo egli intende utilizzare. Avuto il cadavere, non può certo divertirsi a dissezionarlo. Quindi si vuole evitare qualsiasi scempio del cadavere stesso.

CEMMI. Ma gli occhi sono due e non c'è nessuno scempio di cadavere nel prelevarli entrambi.

LEONE. Credo che debba farsi una distinzione tra atto di prelievo e prelievo. L'atto di prelievo è unico, mentre il prelievo in sè e per sè, nell'espressione letterale, può implicare anche due o tre atti. Questa mi sembra l'esatta interpretazione del secondo comma affinché non si giunga ad eccessi, cioè, compiuto un prelievo, se ne compia poi un altro in un secondo tempo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che l'interpretazione data dal senatore Leone sia esatta e che il termine sia stato usato in seguito ad intervento di tecnici, di medici. Quindi il termine « prelievo » non è un termine coniato e voluto da giuristi, ma soltanto da medici. L'interpretazione autentica di termini tecnici non è quella che dà l'interprete giurista, ma è quella che si dà col metro dei tecnici.

MAGLIANO. Sarebbe più opportuno che il secondo comma fosse così formulato: « È consentita soltanto una autorizzazione di prelievo da ciascun cadavere ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con una autorizzazione si potrebbero permettere dieci prelievi, il che aggraverebbe l'interpretazione che ha dato il senatore Leone e a cui mi sono associato.

MAGLIANO. Ritengo che con la mia formula si raggiunge proprio lo scopo voluto.

AZARA. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario. Qui si tratta di un termine tecnico voluto dai medici, che dobbia-

mo rispettare. Quindi la disposizione deve essere intesa nel senso che, nel caso dell'utilizzazione degli occhi, il prelievo può aversi per ambedue gli occhi, escludendo che per ogni occhio sia necessaria una autorizzazione speciale.

CEMMI. Ma proprio con questa interpretazione si può arrivare ad uno scempio del cadavere!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È tanto esatta l'obiezione del senatore Cemmi che si potrebbe arrivare persino allo scempio, che il terzo comma dichiara che si deve evitare ogni eccesso. « Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie », il che dimostra che questo prelievo è una serie di atti o di interventi sul cadavere. Si vuole soltanto impedire che parecchi medici facciano sullo stesso cadavere prelievi diversi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

ART. 7.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali dev'essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

(È approvato).

ART. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

Qualsiasi compenso comunque denominato per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile.

Vorrei che mi si spiegasse il significato del secondo comma. Mi riferisco alle parole « è illecito ed è ripetibile », che mi sembrano contraddittorie.

PICCHIOTTI, *relatore*. Si tratta di un reato di appropriazione indebita. Il magistrato può dire al colpevole: tu ti sei approfittato di questa occasione per intascare un compenso illecito, adesso lo devi rimborsare.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla norma così come è formulata.

MAGLIANO. Mi rendo perfettamente conto di questa disposizione, anche se sono molto perplesso sulla sua utilità; però vorrei uno schiarimento da parte del Governo. Come si concilia questo divieto di compenso con l'organizzazione delle banche degli occhi, dove alcune persone vendono i propri occhi finchè sono in vita?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Magliano, non esistono in Italia delle banche degli occhi; potrà esistere un contrabbando in materia, ma non vi sono delle vere e proprie banche degli occhi dove colui che si impegna per i propri occhi viene pagato. Esistono delle associazioni, delle quali si fece già cenno nella seduta precedente, e che sono state citate sui giornali più di una volta, dove alcune persone si impegnano fin da quando sono in vita a dichiarare disponibile il loro corpo ai fini di vari trapianti. Ma ogni attività di commercio del genere — che purtroppo, come è noto, si verifica abbastanza frequentemente — è assolutamente ritenuta fino ad oggi moralmente illecita e, nei riguardi della legge, giuridicamente illecita.

GIARDINA. A mio parere, è necessario porre in relazione questo secondo comma dell'articolo 8 con il contenuto dell'articolo 9, ove è previsto il reato di coloro i quali procurano ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico e comunque ne fanno commercio. Personalmente avrei anche ritenuto opportuno spostare la norma in esame inserendola nell'articolo 9; ad ogni modo, anche lasciandola dove è, non dimentichiamo il contesto dell'articolo 9.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La precisazione di cui trattasi è dovuta al fatto che persone ingenui e povere potrebbero cadere in errori del genere. In altri termini, che il fatto sia illecito e quindi si crei la condizione giuridica alla quale l'onorevole Presidente ha accennato, per cui vi sarebbe un causa civile fondata su un rapporto illecito, è vero; però è anche vero che potranno capitare dei casi in cui povera gente malata verrà a sapere di questi trapianti e crederà di dover corrispondere un compenso. Esisterà, in questi casi, l'illecito in senso oggettivo, ma nessuno potrebbe pensare che esista una responsabilità per cui la persona che ha commesso l'illecito possa incappare nella norma penale.

Per questi motivi, mi sembra estremamente utile precisare che il pagamento è illecito e che colui che ha pagato ha diritto di riavere la somma versata; in caso contrario potrebbe verificarsi quello che avviene per altri tipi di reato legati all'attività delle Amministrazioni dello Stato: che cioè il timore di finire sotto processo faccia preferire il silenzio, e serva solo ad una delle due parti contraenti.

MAGLIANO. Io sono molto perplesso, perchè noi abbiamo consentito il diritto di opposizione, creando una serie di persone interessate che, non potendo avere un compenso, naturalmente si opporranno. Purtroppo sappiamo quale è la realtà della vita; in tal modo, a mio parere, si viene quasi a frustrare lo scopo della legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Più che stabilire che il compenso è illecito e che viene dato diritto a rimborso, il legislatore non può fare.

Io poi credo che queste associazioni, che hanno riguardo soprattutto al lato umanitario più positivo, saranno quelle che riusciranno ad equilibrare la situazione.

PRESIDENTE. Parlando come senatore e non come Presidente, vorrei osservare che la formula usata nel secondo comma dell'articolo 8 non mi sembra opportuna da un punto di vista tecnico-giuridico. Sarebbe preferibile, a

mio parere, togliere ogni perplessità usando una dizione più precisa, in modo di stabilire che, se per avventura qualche ingenuo fosse caduto in questo inganno, avrebbe il diritto di farsi restituire la somma.

Propongo quindi che il secondo comma sia così formulato: « È vietato qualsiasi compenso comunque denominato per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico; se corrisposto, è ripetibile ».

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

(È approvato).

ART. 9.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari